



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2005, proposto da:  
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Carbone e Giuseppe Di Mauro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via Azzo Gardino, 1;

***contro***

Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia, e Monica Cattoli, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale comunale in Bologna, via Oberdan n. 24;

***per l'annullamento***

del Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale 1998, approvato con la delibera del Consiglio Comunale di Bologna in data 30.03.1998 e dell'atto applicativo del 16.03.2005 n. 580/05 del Dirigente della U.I. Manutenzione - Settore Lavori Pubblici del Comune di Bologna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna;  
Viste le memorie difensive;  
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene, condividendo sul punto la relativa eccezione del resistente comune di Bologna, che il proposto ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

La pretesa azionata da ENEL Distribuzione s.p.a., pur attraverso una formale azione impugnatoria di atti comunali, consiste, in concreto, in un'azione di accertamento della sussistenza di posizione creditoria nei confronti dell'amministrazione comunale bolognese, riferita alla restituzione delle spese a suo tempo asseritamente sostenute dalla ricorrente per lo spostamento di un palo di sostegno della linea elettrica sito a margine di via Siepelunga a Bologna; spostamento, questo, reso necessario per potere realizzare il marciapiede, in un tratto della strada che ne era sprovvisto.

La presente controversia deve essere qualificata, pertanto, quale ordinaria azione di accertamento di un diritto di credito, con conseguente qualificazione del ricorso quale azione di condanna del debitore al pagamento di una determinata somma in favore del creditore.

La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 28 del Codice della Strada, norma che riconosce all'ente proprietario della strada (nella specie il Comune) un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dei concessionari esercenti un servizio

pubblico sulla strada (nella specie ENEL riguardo al palo di sostegno della linea elettrica sito in via Siepelunga) ad ottenere – in caso di comprovate esigenze della viabilità (nella specie: realizzazione del marciapiede in tratto di strada che ne è sprovvista) lo spostamento degli impianti in altre sedi messe a disposizione del proprietario della strada. Trattasi, in definitiva, di verificare su quale soggetto (ENEL o Comune) gravino gli oneri relativi allo spostamento dell'impianto, e, quindi, trattasi di accertare l'esistenza o meno di un'obbligazione in capo all'ente proprietario della strada di pagare le spese asseritamente sostenute dal gestore del servizio per eseguire la suddetta operazione, con la conseguenza che detta controversia deve essere decisa dal giudice ordinario, quale giudice dei diritti.

Per i suesposti motivi, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo questo T.A.R. che la relativa controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sono fatti comunque salvi gli effetti della *translatio iudicii* ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11 comma 2 cod. proc. amm..

Si ritengono comunque sussistenti giusti motivi per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)